



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 31.10.2018  
COM(2018) 723 final/2  
DOWNGRADED on 31.5.2023

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione  
delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela  
dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del  
trasporto aereo internazionale**

## ALLEGATO

### Per quanto riguarda la richiesta 5.a):

non si registra alcun rifiuto di approvazione nei confronti della prima edizione dell'allegato 16, volume IV.

### Per quanto riguarda la richiesta 5.b):

sono notificate le seguenti differenze:

I.1. Nell'ambito del monitoraggio, della comunicazione e della verifica esistono alcune differenze tra la direttiva 2003/87/CE e le regole specifiche adottate dalla Commissione, da una parte, e il CORSIA dall'altra.

Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica definiti nella parte II, capitoli 1 e 2, della prima edizione dell'allegato 16, volume IV, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019 nei confronti di un operatore aereo che produca emissioni annue di CO<sub>2</sub> superiori a 10 000 tonnellate, provenienti da voli internazionali effettuati da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, fatta eccezione per i voli umanitari, quelli del servizio medico e per attività antincendio.

Le norme dell'Unione europea applicabili in materia a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). Tale direttiva costituisce la base giuridica per le disposizioni dettagliate in materia contenute nel regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1) e nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

Occorre osservare che la Commissione europea è attualmente in procinto di adottare gli atti delegati e di esecuzione che dovrebbero eliminare le differenze rispetto agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA di cui alla prima edizione dell'allegato 16, volume IV, la cui entrata in vigore è prevista entro il 1° gennaio 2019.

Tuttavia la direttiva 2003/87/CE, nella sua formulazione attuale, si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore aereo e, indistintamente, ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi SEE e al loro interno.

I.2. In materia di compensazione esistono alcune differenze tra la direttiva 2003/87/CE e le regole specifiche adottate dalla Commissione, da una parte, e il CORSIA dall'altra.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2035 gli obblighi di compensazione di cui alla prima edizione dell'allegato 16, volume IV, si applicheranno nei confronti di un operatore aereo che effettui voli internazionali (definiti nella parte II, capitolo 1, punto 1.1.2, e nella parte II, capitolo 2, punto 2.1) fra gli Stati inclusi nel documento dell'ICAO di prossima pubblicazione, intitolato "*CORSIA States for Chapter 3 State Pairs*" ("Stati del CORSIA per le coppie di paesi di cui al capitolo 3").

Le norme dell'Unione europea applicabili al riguardo a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a

effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). Per quanto riguarda il trasporto aereo, le disposizioni fondamentali della direttiva 2003/87/CE applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono state introdotte con la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3). La direttiva 2003/87/CE si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 quale modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3). Per quanto concerne i carburanti ammissibili nell'ambito del CORSIA, le norme applicabili sono contenute nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Nessuna delle norme summenzionate, tutte consultabili nelle edizioni pertinenti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è stata modificata da quando è stata adottata la prima edizione dell'allegato 16, volume IV.

La direttiva 2003/87/CE si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore aereo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi SEE e al loro interno.

Altre norme pertinenti sono contenute nelle decisioni del Comitato misto SEE, compresa da ultimo la decisione n. 99/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE in relazione al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e nella decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

II. Per quanto concerne gli sviluppi internazionali in corso, il legislatore dell'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7). Tale regolamento ha modificato l'articolo 28 *bis*, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/87/CE al fine di esentare tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023. Il suddetto regolamento ha inserito l'articolo 28 *ter* nella direttiva 2003/87/CE.

Conformemente a tale disposizione, entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui deve valutare le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della suddetta direttiva. In tale relazione la Commissione deve inoltre prendere in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa è tenuta a

esaminare inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre la relazione deve esaminare se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 *quater* della direttiva 2003/87/CE<sup>1</sup> debbano essere oggetto di revisione.

L'articolo 28 *ter* della direttiva 2003/87/CE prevede altresì che la Commissione corredi la relazione di cui al paragrafo 2 di tale articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 *bis* di tale direttiva, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

---

<sup>1</sup> In materia di monitoraggio, comunicazione e verifica.